



COMUNE DI FOLIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. n. 11419

Folignano, li 20 luglio 2017

OGGETTO: **Divieto di somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi genere in bottiglie o contenitori di vetro e in lattine di alluminio in occasione della manifestazione denominata "28^ Sagra di Folignano" che si terrà in Folignano (AP) nei giorni dal 22 al 30 luglio 2017.**

IL SINDACO

- **VISTA** la nota del 12/06/2017 prot. n. 31877 della Prefettura di Ascoli Piceno, atta a salvaguardare le primarie esigenze di ordine e sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni ed eventi;
- **VISTA** la manifestazione denominata "**28^ Sagra di Folignano**", che si terrà in Via Roma di Folignano (AP) nei giorni dal 22 al 30 luglio 2017 e per la quale si ritiene opportuno disporre il divieto di somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi genere in bottiglie o contenitori di vetro e in lattine di alluminio, in quanto possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;
- **VISTO** l'art. 50, comma 7-bis del TUEL 267/2000, inserito dall'art. 8, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, che recita "*Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.*"
- **RITENUTO**, pertanto, di dover procedere secondo quanto indicato dalla Prefettura di Ascoli Piceno al fine di assicurare la tutela dei valori prevalenti dell'ordine e sicurezza pubblica in occasione della manifestazione anzidetta disponendo, nei giorni dal 22 al 30 luglio 2017 dalle ore 19.00 alle ore 3.00 del giorno seguente, i divieti di seguito elencati:
 - divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi genere in bottiglie o contenitori di vetro e in lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita e la somministrazione in contenitori di carta o plastica;
 - divieto assoluto di introdurre all'interno dell'area della manifestazione bottiglie o contenitori di vetro e lattine in alluminio, in quanto possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;
 - i suddetti divieti saranno operativi all'interno del perimetro delimitato dall'area dello svolgimento della suddetta manifestazione ubicata in Via Roma di Folignano capoluogo.

- VISTI:

- la nota del 12/06/2017 prot. n. 31877 della Prefettura di Ascoli Piceno
- l'art. 50, c.7 bis del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- l'art. 66 del Testo Unico in materia di Commercio – Regione Marche – L.R. n. 27/2009 e s.m.i.

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, nei giorni **dal 22 al 30 luglio 2017, dalle ore 19.00 alle ore 3.00 del giorno seguente**, in occasione della manifestazione denominata **"28^ Sagra di Folignano"**, organizzata dalla **"A.S.D. Polisportiva Belvedere"** con sede in Via Roma n. 34/b – Folignano (AP), Legale rappresentante Cipollini Sergio, **i divieti di seguito elencati:**

- **divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi genere in bottiglie o contenitori di vetro e in lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita e la somministrazione in contenitori di carta o plastica;**
- **divieto assoluto di introdurre all'interno dell'area della manifestazione bottiglie o contenitori di vetro e lattine in alluminio in quanto possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;**
- **i suddetti divieti saranno operativi all'interno del perimetro delimitato dall'area dello svolgimento della suddetta manifestazione ubicata in Via Roma di Folignano capoluogo.**

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis, c.1 e 1bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

La vigilanza sull'ottemperanza alla presente Ordinanza sarà effettuata da questo Comando Polizia Locale.

DISPONE INFINE

che la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Folignano e trasmessa a:

- "A.S.D. Polisportiva Belvedere"
- Prefettura di Ascoli Piceno
- Questura di Ascoli Piceno
- Comando Stazione Carabinieri di Folignano (AP)
- Comando Polizia Locale del Comune di Folignano (AP).



Il Sindaco

(Dott. Angelo Flaiani)